

# *Ente autonomo "Fuga del Bove"*

## ***ATTO COSTITUTIVO E STATUTO***

**- Aprile 2010 -**

**V. 1.8**

# INDICE

## TITOLO I PRINCIPI E COSTITUZIONE

- Art. 1 - Costituzione e denominazione
- Art. 2 - Associati
- Art. 3 – Finalità e scopo
- Art. 4 - Durata
- Art. 5 - Sede

## TITOLO II RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI

### Capo I

#### *AUTONOMIA E PARITÀ*

- Art. 6 - Principio di Autonomia
- Art. 7 - Principio di parità
- Art. 8 - Doveri degli Associati

### Capo II

#### *RAPPORTI ECONOMICI, PRINCIPIO DI AUTONOMIA, PARITÀ E SOLIDARIETÀ*

- Art. 9 - Rapporti economici
- Art. 10 - Principio di Uguaglianza
- Art. 11 - Apporto e promozione alla crescita economica

## TITOLO III ORGANI DELL'ENTE

### Capo I

#### *ORGANI*

- Art. 12 – Organi

### Capo II

#### *L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI*

- Art. 13 - Natura e funzioni
- Art. 14 - Composizione
- Art. 15 - Convocazione
- Art. 16 - Partecipazione
- Art. 17 - Presidenza e direzione
- Art. 18 - Validità e *Quorum*
- Art. 19 - Deliberazione
- Art. 20 - Riserva di competenza
- Art. 21 - Elezione delle cariche

### Capo III

#### *IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE*

- Art. 22 - Elezione ed incompatibilità

- Art. 23 - Rappresentanza
- Art. 24 - Funzioni

#### **Capo IV**

##### *IL CONSIGLIO DIRETTIVO*

- Art. 25 - Natura e funzioni
- Art. 26 - Composizione e durata
- Art. 27 - Convocazione
- Art. 28 - *Quorum* e deliberazione
- Art. 29 - Poteri
- Art. 30 - Programmazione ed organizzazione
- Art. 31 - Regolamenti esecutivi
- Art. 32 - Bilancio
- Art. 33 - Funzioni di controllo

#### **Capo V**

##### *IL COLLEGIO SINDACALE*

- Art. 34 - Composizione, durata e funzioni

#### **Capo VI**

##### *IL CONSIGLIO DEI SAGGI*

- Art. 35 - Natura e funzioni

#### **Capo VII**

##### *IL PROCURATORE*

- Art. 36 - Funzione

### **TITOLO IV**

#### **BILANCIO E PATRIMONIO**

##### **Capo I**

- Art. 37 - Patrimonio
- Art. 38 - Voci di bilancio
- Art. 39 - Esercizio
- Art. 40 - Proventi e avanzo di gestione
- Art. 41 - Bilancio Preventivo
- Art. 42 - Bilancio Consuntivo

### **TITOLO V**

#### **RAPPORTI CON I QUARTIERI**

##### **Capo I**

- Art. 43 - I Quartieri
- Art. 44 - Autonomia ed organizzazione
- Art. 45 - Statuto e finalità
- Art. 46 - Struttura e democraticità
- Art. 47 - Bilancio ed adempimenti

Art. 48 - Vigilanza e commissariamento

**TITOLO VI**  
**DISCIPLINA E GIUSTIZIA**  
**Capo I**

Art. 49 - Disciplina e giustizia

Art. 50 - Vincolo di giustizia

Art. 51 - Clausola compromissoria

Art. 52 - Organi di giustizia

**TITOLO VII**  
**DELLA FINE DEL RAPPORTO SOCIALE**  
**Capo I**

Art. 53 - Durata

Art. 54 - Liquidazione

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 1 – Convocazione prima Assemblea dei Soci

Art. 2 – Elezione degli Organi dell'Ente Fuga del Bove.

Art. 3 – Candidature.

Art. 4 – Adeguamento statutario

**"ENTE AUTONOMO FUGA DEL BOVE"**

**TITOLO I**

**PRINCIPI E COSTITUZIONE**

**Art. 1 – Costituzione e denominazione**

E' costituito in Montefalco **l'Ente Autonomo Fuga del Bove**. L'associazione è conforme alle disposizioni e ai principi contenuti nella L.R. n. 22 del 2004 – norme sull'associazionismo di promozione sociale – e nella L. 383 del 2000 – disciplina delle associazioni di promozione sociale.

**Art. 2 – Associati**

Sono soci dell'Ente Autonomo Fuga del Bove, i quattro quartieri della Città di Montefalco costituitisi come associazioni di persone fisiche e riscontrabili nella suddivisione topografica della città in: "Quartiere di San Agostino", "Quartiere di San Bartolomeo", "Quartiere di San Fortunato" e "Quartiere di San Francesco".

Il Comune di Montefalco è socio di diritto.

**Art. 3 – Finalità e scopo**

L'Ente Autonomo Fuga del Bove, quale ente non commerciale ed organizzazione non lucrativa, persegue fini di promozione sociale e culturale della propria collettività di riferimento, seguendo un percorso scientifico di ricerca storica ed antropologica per la ricostruzione del contesto socio-culturale del periodo storico del Basso Medioevo, con preminenza al contesto del secolo XV, culminante con la celebrazione dell'evento denominato "Fuga del Bove".

L'Ente promuove la formazione e la crescita dei fenomeni di partecipazione alla vita sociale cittadina, nonché lo studio, la conoscenza ed la diffusione della storia e della cultura della Città di Montefalco.

Nell'ambito del perseguimento dell'oggetto sociale, l'Ente si propone lo svolgimento delle seguenti attività:

**a)** promozione di progetti di ricerca scientifica per lo studio e la conoscenza del periodo storico di riferimento sotto tutti i profili, sino essi sociali, ambientali, culturali ed artistici;

**b)** promozione di progetti per la tutela ed il recupero, anche sociale e funzionale, del patrimonio culturale, artistico ed architettonico della Città, con particolare riferimento allo stesso periodo storico;

c) conservazione, gestione e diffusione dei risultati dei predetti progetti e programmi di ricerca e di studio anche nel resto del paese ed all'estero, al fine di far conoscere la Città, le sue tradizioni, il suo patrimonio storico, artistico, umano e culturale;

d) promozione di attività sportive, formative e di spettacoli rievocativi inerenti la manifestazione "Fuga del bove", anche mediante il supporto diretto e/o indiretto all'organizzazione, alla gestione, e all'eventuale finanziamento;.

e) celebrazione, come momento finale delle attività di ricerca storico-scientifica, della rievocazione storica della competizione "Fuga del Bove", inserita nel suo contesto ambientale, sociale, culturale e sportivo, dei "Quartieri", delle "Taverne", delle "Gare dei Musicisti, Sbandieratori, Balestrieri e Corridori" nonché del "Corteo Storico" cittadino e della "Corsa dei Bovi";

f) ogni ulteriore iniziativa comunque ritenuta coerente e funzionale al perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'articolo precedente.

#### **Art. 4 – Durata**

La durata dell'Ente è illimitata.

Le ipotesi di estinzione dell'Ente, anche ai fini dei procedimenti ed adempimenti di liquidazione e destinazione del proprio patrimonio, sono regolati dalla legge e dagli artt. 53 e 54 del Titolo VII del presente Statuto.

#### **Art. 5 – Sede**

L'Ente Autonomo Fuga del Bove ha sede in Montefalco, Corso Mameli n. 35.

Il Consiglio Direttivo potrà modificare la sede dell'Ente, istituire sedi secondarie ed uffici distaccati, anche al di fuori del territorio del Comune di Montefalco, anche in forma temporanea, senza la necessità di modificare il presente Statuto.

## **TITOLO II**

### ***RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI***

#### **CAPO I**

#### **AUTONOMIA E PARITÀ**

#### **Art. 6 – Principio di autonomia**

Il rapporto tra l'Ente ed i Quartieri è fondato sul principio di autonomia nel rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto associativo ai sensi del vigente Statuto e per legge.

I Quartieri sono associazioni autonome, dotate ed accreditate di indipendenza gestionale, operativa e progettuale rispetto all'Ente al quale aderiscono.

I Quartieri associati sono tenuti al rispetto dei principi informatori del presente Statuto.

#### **Art. 7 – Principio di parità**

Salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto, quali condizioni di sospensione temporanea dai diritti associativi, tutti i Quartieri hanno pari diritto di partecipare alle scelte ed alle attività dell'Ente.

La partecipazione dei singoli cittadini, persone fisiche, alle attività dell'Ente si esercita per tramite dell'adesione degli stessi ai rispettivi Quartieri.

Il presente Statuto regola i principi ed i diritti di partecipazione dei cittadini alla vita dei singoli Quartieri associati, e vigila, attraverso gli organi statutari dell'Ente, sul rispetto dei tali principi.

L'Ente, tramite regolamento, può stabilire i criteri ed i modi di partecipazione alle proprie attività da parte di soggetti diversi dai Quartieri associati e dal socio di diritto Comune di Montefalco.

#### **Art. 8 – Doveri degli Associati**

I Quartieri associati sono tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente Statuto e dei regolamenti che verranno adottati.

I Quartieri sono tenuti a riprodurre nelle loro normative interne - regolanti i rapporti di accesso e di partecipazione dei propri "*quartieranti*" alla vita del Quartiere - i principi di democrazia e di eguaglianza ispiratori e sanciti dal presente Statuto.

### CAPO II

#### RAPPORTI ECONOMICI, PRINCIPIO DI AUTONOMIA, PARITÀ E SOLIDARIETÀ

#### **Art. 9 – Rapporti economici**

Nel rispetto del principio di autonomia il presente Statuto regola, in conformità alle normative di legge vigenti, i rapporti economici tra l'Ente, i Quartieri associati ed il socio di diritto Comune di Montefalco.

#### **Art. 10 - Principio di Uguaglianza**

La partecipazione e l'intervento dell'Ente nei rapporti economici con i Quartieri, motivati dal fondamentale apporto che i Quartieri forniscono al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, sono fondati su principi di eguaglianza e di parità di trattamento.

A tal fine l'Ente promuove e favorisce la crescita anche economica ed organizzativa dei Quartieri associati secondo principi di sostegno solidale e di perequazione.

#### **Art. 11 – Apporto e promozione alla crescita economica**

La partecipazione del socio di diritto Comune di Montefalco nell'Ente, regolata dal presente Statuto e consentita dallo Statuto del Comune stesso, è motivata sia dal riconoscimento da parte del socio di diritto degli alti valori di pubblica utilità e solidarietà perseguiti dall'Ente, che dal fondamentale apporto che l'Ente fornisce nell'ambito "dell'Agosto Montefalchese" culminante nella manifestazione "Fuga del Bove".

Pertanto il Comune di Montefalco promuove e favorisce la crescita economica ed organizzativa dell'Ente, mediante il supporto all'organizzazione, alla gestione ed al finanziamento, nei termini, nelle disponibilità e nei modi consentiti dalla legge.

### **TITOLO III**

#### ***ORGANI DELL'ENTE***

##### Capo I

##### ORGANI

#### **Articolo 12 – Organi**

Sono organi dell'Ente Autonomo Fuga del Bove:

1. L'Assemblea degli Associati;
2. Il Presidente ed il Vice Presidente;
3. Il Consiglio Direttivo;
4. Il Collegio Sindacale;
5. Il Consiglio dei Saggi;
6. Il Procuratore.

##### Capo II

##### L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

#### **Art. 13 - Natura e funzioni**



L'Assemblea degli Associati è l'organo assembleare depositario di tutte le competenze, poteri e funzioni per la vita democratica associativa dell'Ente, che non siano diversamente delegati dal presente Statuto ad altri organi esecutivi, di controllo, consultivi, giudiziari e disciplinari.

Spetta in ogni caso all'Assemblea degli Associati il potere incondizionato di controllo e di disciplina su tutti gli organi e le funzioni dell'Ente.

#### **Art. 14 - Composizione**

L'Assemblea degli Associati è composta dai rappresentanti di tutti i Quartieri associati e dal socio di diritto Comune di Montefalco.

Ciascuno dei quattro Quartieri associati designa a comporre l'Assemblea degli Associati tutti gli eletti, aventi maggiore età, dei rispettivi Direttivi di Quartiere nel numero massimo di 5 incluso il Priore in carica; il Comune di Montefalco designa 5 componenti.

A ciascun componente dell'Assemblea degli Associati è riservato il libero diritto di voto, con esclusione della facoltà di delega.

In caso di decadenza, rinnovo o cessazione di uno o più membri in carica nei direttivi di Quartiere, i membri rappresentanti designati in seno all'Assemblea, rimangono in carica fino alla loro sostituzione previa comunicazione, da parte del nuovo direttivo.

In caso di decadenza o revoca dei membri designati dal socio di diritto, trova applicazione il precedente comma del presente articolo.

Non è previsto compenso né indennità per l'espletamento della funzione di membro dell'Assemblea degli Associati.

#### **Art. 15 - Convocazione**

Alla convocazione dell'Assemblea degli Associati provvede il Presidente dell'Ente o, in sua vece, il Vice Presidente vicario.

Alla convocazione può procedere anche il Presidente dell'Organo di controllo sindacale, nei casi previsti dalla legge, o, un quinto (1/5) dei Soci aventi diritto di voto nell'Assemblea stessa.

La convocazione, che indica la data, l'ora ed il luogo della prima e della eventuale seconda riunione da stabilirsi in giorni diversi, deve esplicitare gli argomenti all'ordine del giorno, preceduti dal deposito presso la sede sociale dei materiali documentali eventualmente offerti in comunicazione.

La convocazione deve rispettare le seguenti regole di pubblicità:

1. affissione dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, presso la sede sociale **15 giorni** prima della data fissata per la riunione;
2. spedizione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, presso il domicilio eletto, a mezzo di lettera raccomandata a/r, posta elettronica, telegramma o telefax, almeno **7 giorni** prima della data fissata per la riunione ai:
  - o rappresentanti dei singoli "Quartieri";
  - o al Socio di diritto Comune di Montefalco in persona del Sindaco pro-tempore;
  - o ai membri elettivi del Consiglio Direttivo, ai rispettivi indirizzi dichiarati;
  - o ai membri effettivi del Collegio Sindacale, ai rispettivi indirizzi dichiarati.

#### **Art. 16 - Partecipazione**

Le sedute dell'Assemblea degli Associati sono di norma pubbliche.

Per particolari materie e singoli argomenti, espressamente indicati nell'ordine del giorno, può essere disposta la segretezza della seduta, o di parte della stessa.

Non può essere sottoposta a segretezza la materia del bilancio.

#### **Art. 17 - Presidenza e direzione**

Spetta al Presidente dell'Ente, con le modalità precisate nell'apposito regolamento per il funzionamento del Consiglio, la presidenza e la direzione dell'Assemblea, fatta eccezione della materia elettorale.

Quando l'Assemblea degli Associati siede in sede elettorale, lo stesso elegge preliminarmente il Presidente dell'assemblea, scegliendolo tra i quattro Priori in carica, nonché i componenti degli organi di assistenza elettorale in conformità al proprio regolamento di funzionamento,

In sede elettorale, in caso di mancato raggiungimento dei *quorum* costitutivi di cui al precedente comma, il Presidente dell'assemblea provvede, seduta stante, alla riconvocazione del Consiglio fissando le nuove date e disponendo per la ripetizione delle modalità di pubblicità precisate nell'articolo 15 del presente Capo. In tal caso i termini sono ridotti alla metà.

#### **Art. 18 - Validità e *quorum***

La riunione è valida in prima convocazione quando siano presenti ed accreditati al voto i due terzi (2/3) dei membri aventi diritto di voto.

In seconda convocazione la riunione è valida e l'Assemblea degli Associati è atta a deliberare qualunque sia il numero dei membri presenti, salvo le particolari materie appreso specificate.

Quando sia previsto un *quorum* di costituzione o deliberativo, l'accertamento dello stesso in sede di apertura dei lavori della riunione resta confermato per tutta la durata della stessa.

Il regolamento per il funzionamento dell'Assemblea stabilisce le modalità di presentazione, di discussione e di votazione degli argomenti all'ordine del giorno, che si intendono approvati dall'Assemblea quando ottengono la maggioranza semplice dei voti espressi dai membri presenti al momento della votazione.

#### **Art. 19 - Deliberazione**

Per le materie relative alle modifiche al presente Statuto ed agli atti fondamentali allo stesso equiparati, nonché per le deliberazioni di scioglimento e di messa in liquidazione dell'Ente precisate all'articolo 53 e ss del Titolo VI del presente Statuto e per l'approvazione dei regolamenti di tutte le gare, il *quorum* deliberativo di approvazione è inderogabilmente quello dei due terzi (2/3) dei membri dell'Assemblea degli Associati.

Per le elezioni del Presidente e del Vice Presidente dell'Ente, il *quorum* deliberativo di elezione è inderogabilmente quello della metà più uno dei membri dell'Assemblea degli Associati.

#### **Art. 20 - Riserva di competenza**

A titolo meramente esemplificativo ma non limitativo delle potestà supreme dell'organo assembleare, sono riservate alla competenza inderogabile dell'Assemblea degli Associati, oltre le materie di legge, quelle afferenti:

1. alla elezione degli organi di amministrazione dell'Ente;
2. alla approvazione e modificazione dello Statuto e del proprio regolamento di funzionamento;
3. alla approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
4. alla approvazione dei regolamenti di tutte le "Gare";
5. alla approvazione del regolamento di "Disciplina e Giustizia".

#### **Art. 21 – Elezione delle cariche**

L'Assemblea degli Associati elegge:

1. il Presidente dell'Ente;
2. il Vice Presidente dell'Ente;
3. Tre (3) membri effettivi e due (2) membri supplenti del Consiglio dei Saggi.

L'Assemblea degli Associati nomina altresì i componenti effettivi ed i supplenti del Collegio Sindacale, tra i quali sceglie il presidente.

Alla elezione e designazione degli organi di amministrazione e di controllo l'Assemblea degli Associati provvede, secondo le procedure dettate dal regolamento elettorale adottato, alla

prima riunione successiva alla scadenza dei precedenti mandati, che si intendono prorogati sino alle nuove elezioni e designazioni.

### CAPO III IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

#### **Art. 22 – Elezione ed incompatibilità**

Il Presidente dell'Ente ed il Vice Presidente dell'Ente vengono eletti con scrutinio segreto dall'Assemblea degli Associati con la maggioranza indicata nell'articolo 19, comma 2.

Possono essere eletti alla carica tutti coloro che abbiano compiuto il 25° anno di età e che siano nel pieno possesso dei diritti civili in conformità alle vigenti normative.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili con qualsiasi altro incarico assunto nell'ambito dell'Ente, dei Quartieri associati e con le cariche elettive del Comune di Montefalco per tutta la durata del mandato.

Il mandato ha la durata di tre (3) anni ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono gratuite.

#### **Art. 23 – Rappresentanza**

Il Presidente è l'organo rappresentativo dell'Ente.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Ente in tutte le situazioni sociali, contrattuali e giudiziarie.

Spettano al Presidente tutte le funzioni dirigenziali, di coordinamento e di vigilanza sullo svolgimento della vita dell'Ente in tutte le sue articolazioni associative ed operative, sia esecutive che consultive che di ricerca.

Spetta in particolare al Presidente l'attribuzione di deleghe di incarichi particolari, anche stabili, ai componenti elettivi del Consiglio Direttivo.

Spetta altresì al Presidente la designazione del Procuratore.

#### **Art. 24 - Funzioni**

Il Presidente dell'Ente presiede:

1. l'Assemblea degli Associati;
2. il Consiglio Direttivo;

Egli vigila anche sulle attività degli eventuali ulteriori organi, consultivi, tecnici, artistici e giurisdizionali, nei quali viene articolata la vita ed il funzionamento dell'Ente.

In tale veste il Presidente, salvo ratifica del Consiglio Direttivo, assume all'occorrenza funzioni commissariali in ipotesi di sospensione di organi ausiliari o strumentali.

Il Vice Presidente è organo vicario, accreditato delle stesse prerogative, funzioni e competenze del Presidente in caso di vacanza o impossibilità temporanea di esercizio da parte di quest'ultimo.

Nel caso di impossibilità definitiva, rinuncia o dimissioni del Presidente, il Vice Presidente convoca senza indugio l'Assemblea degli Associati per il rinnovo delle cariche, assumendo le funzioni presidenziali nei limiti della ordinaria amministrazione.

#### CAPO IV

#### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

##### **Art. 25 - Natura e funzioni**

Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale di amministrazione e di gestione dell'Ente.

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione degli atti di indirizzo della politica associativa dell'Ente, da sottoporre all'approvazione dell'organo assembleare ovvero ai pareri appresso specificati dell'organo consultivo e, quindi, di darvi attuazione nel periodo di validità del proprio mandato.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre (3) anni decorrenti dalla data di primo insediamento dei suoi membri eletti dall'Assemblea degli Associati e, comunque, sino all'insediamento dei nuovi eletti.

##### **Art. 26 – Composizione e durata**

Il Consiglio Direttivo è composto da **sette (7)** membri, dei quali:

- il Presidente dell'Ente ed il Vice Presidente eletti ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto;
- quattro (4) membri designati dai soci Quartieri;
- un (1) membro designato dal socio di diritto Comune di Montefalco.

Il Consiglio Direttivo, designa la figura del Segretario e/o Cassiere dell'Ente.

Tutte le cariche di membro del Consiglio Direttivo, sia di natura elettiva che di diritto, sono gratuite.

##### **Art. 27 – Convocazione**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente dell'Ente lo reputi opportuno.

La riunione del Consiglio Direttivo può essere anche richiesta dal socio di diritto Comune di Montefalco, da almeno tre (3) Consiglieri e dal Presidente del Collegio Sindacale nei casi di legge.

In ogni caso, alla convocazione del Consiglio Direttivo provvede il Presidente dell'Ente, entro otto (8) gg. dalla richiesta, mediante notifica a mezzo di lettera raccomandata a/r, e-mail, telegramma o telefax spediti otto (8) giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti i componenti del Consiglio e del Collegio Sindacale, nei rispettivi domicili eletti.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi, su decisione del Presidente, anche in audioconferenza e/o teleconferenza.

In tal caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente - anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza - di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

In casi di particolare urgenza il Presidente può procedere alla convocazione del Consiglio con ogni mezzo idoneo, purché documentato, rispettando comunque il termine minimo di preavviso di 24 h.

E' valida anche senza formale convocazione la seduta del Consiglio alla quale siano presenti tutti i consiglieri ed il Collegio Sindacale se nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti presentati all'ordine del giorno, anche se tenuta in luogo diverso dalla sede sociale. La convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **Art. 28 – *Quorum* e deliberazione**

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide e lo stesso è atto a deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, quando siano presenti almeno la metà più uno dei propri membri. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei votanti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente facente le veci.

Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Il regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo stabilisce le possibilità e le modalità di intervento alle riunioni da parte di componenti di altri organismi consultivi, tecnici, scientifici, artistici e disciplinari dell'Ente, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

#### **Art. 29 – Poteri**

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria amministrazione dell'Ente.

Entro tali limiti, il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei propri poteri al Presidente dell'Ente o ad uno dei Consiglieri in carica.

Per le materie di straordinaria amministrazione è fatto obbligo al Consiglio Direttivo di acquisire il parere del Consiglio dei Saggi, prima di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea.

#### **Art. 30 - Programmazione ed organizzazione**

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione dei programmi annuale e pluriennale delle attività dell'Ente.

Il programma pluriennale è soggetto all'approvazione dell'Assemblea degli Associati, al quale deve essere presentato entro novanta (90) giorni successivi al primo insediamento dell'organo amministrativo.

Il programma annuale, concernente la gestione corrente dell'Ente, è soggetto all'approvazione dell'Assemblea degli Associati alla quale il Consiglio Direttivo deve sottoporlo entro i primi novanta (90) giorni di ciascun anno solare, ed al parere obbligatorio e non vincolante del Consiglio dei Saggi.

#### **Art. 31 - Regolamenti esecutivi**

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione e l'approvazione dei regolamenti esecutivi per il funzionamento dell'Ente in tutte le sue articolazioni operative, consultive, tecniche e scientifiche, ad eccezione, per la loro approvazione, dei regolamenti riservati dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea degli Associati ai sensi dell'art. 20, Capo II, Titolo III.

#### **Art. 32 – Bilancio**

Il Consiglio Direttivo predispone ed approva il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Ente.

Il bilancio consuntivo relativo alla gestione annuale chiusa al 31 dicembre deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea degli Associati entro il 31 maggio di ciascun anno solare.

Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso al Collegio Sindacale per la propria relazione all'Assemblea degli Associati. Il bilancio preventivo deve essere redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo entro i primi novanta (90) giorni di ciascun anno.

### **Art. 33 - Funzione di controllo**

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri e le competenze, sia nei rapporti associativi ed economici, che in funzione di vigilanza sui Quartieri associati.

Il Consiglio Direttivo in particolare approva - con il parere vincolante del Consiglio dei Saggi - gli statuti e le successive modifiche degli stessi, adottati dai singoli Quartieri in conformità ai principi e nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 43 e ss. del Capo I, Titolo V, del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo in particolare, al fine della predisposizione dei bilanci consuntivi dell'Ente, verifica che i bilanci consuntivi dei singoli Quartieri associati rispettino i principi del regolamento di contabilità dell'Ente e che siano redatti in conformità allo stesso.

Nessuna contribuzione può essere disposta dal Consiglio Direttivo a carico del bilancio dell'Ente in caso di mancata presentazione, ovvero di non conformità al regolamento di contabilità dell'Ente, dei bilanci preventivi e consuntivi dei singoli Quartieri.

Nei limiti e per i casi espressamente previsti nel presente Statuto, spetta al Consiglio Direttivo il potere di disporre la sospensione temporanea di singoli "Quartieri" associati resisi responsabili di gravi mancanze nei confronti dell'ordinamento associativo dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo, o il Presidente nei casi previsti dall'articolo 24, comma 3, possono disporre il commissariamento temporaneo di un Quartiere associato nei casi previsti dal presente Statuto e dal regolamento di giustizia e disciplina approvato.

I provvedimenti di sospensione temporanea e di commissariamento dei singoli Quartieri sono soggetti al parere vincolante del Consiglio dei Saggi.

## CAPO V

### IL COLLEGIO SINDACALE

#### **Art. 34 – Composizione, durata e funzioni**

Il Collegio Sindacale è composto di tre (3) membri Sindaci Revisori effettivi e da due (2) supplenti designati dall'Assemblea degli Associati.

I Sindaci durano in carica tre (3) anni e sono rinominabili.

L'Assemblea degli Associati determina il compenso eventuale dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.



Al Collegio Sindacale competono le attribuzioni ed i compiti previsti dagli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

I Sindaci, in particolare, provvedono al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica dei bilanci preventivi e delle carte contabili, inoltre predispongono la relazione al bilancio consuntivo che deve essere presentata all'Assemblea degli Associati in sede di approvazione dello stesso.

## CAPO VI

### IL CONSIGLIO DEI SAGGI

#### **Art. 35 – Natura e funzioni**

Il Consiglio dei Saggi è organo giudicante *super partes* attribuito della competenza di dirimere eventuali controversie e/o questioni che dovessero sorgere nel corso della vita associativa dell'Ente e dei singoli Quartieri nelle materie ad esso riservate dal presente Statuto, attraverso l'adozione di provvedimenti definitivi, vincolanti ed insindacabili.

Ad esso è attribuita altresì la competenza esclusiva a conoscere e dirimere ogni e qualsivoglia controversia all'uopo sorta tra gli associati in occasione dello svolgimento delle competizioni programmate durante la manifestazione "Fuga del Bove".

Il Consiglio dei Saggi è altresì organo ausiliario di consulenza in tutte le materie e per ogni attività finalizzata al perseguimento degli scopi statutari. Vigila ed esercita poteri di parere consultivo sugli atti di maggior rilievo posti in essere dal Consiglio Direttivo nell'esercizio delle proprie funzioni che non siano demandati dalla legge o dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea degli Associati.

La carica di Consigliere effettivo o supplente dovrà essere assunta preferibilmente da chi è in possesso di una laurea in Giurisprudenza ed è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico svolto nell'Ente o nei Quartieri associati, nonché con le cariche elettive del Comune di Montefalco, per tutta la durata del mandato.

L'incarico di Presidente del Consiglio dei Saggi può essere assunto solo da chi è in possesso di una laurea in Giurisprudenza.

## CAPO VII

### IL PROCURATORE

#### **Art. 36 – Funzione**

Il Procuratore è organo inquirente delegato alla istruzione dei procedimenti disciplinari, con i poteri e le funzioni ad esso attribuite dal Regolamento di Disciplina e Giustizia adottato.

La carica di Procuratore può essere assunta solo da chi è in possesso di una laurea in Giurisprudenza ed è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico svolto nell'Ente o nei Quartieri associati, nonché con le cariche elettive del Comune di Montefalco, per tutta la durata del mandato.

## **TITOLO IV**

### **CAPO I**

#### **BILANCIO E PATRIMONIO**

##### **Art. 37 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'Ente garantisce il pagamento delle obbligazioni contratte con i terzi.

Il patrimonio può essere costituito da ogni tipo di diritto reale o personale su beni mobili ed immobili, fatta eccezione per il diritto di uso. Fanno parte del patrimonio anche i beni immateriali quali il marchio ed il diritto di autore.

L'Ente può acquistare beni immobili ed accettare eredità, legati o donazioni.

Del patrimonio dell'Ente deve essere redatto al 31 Dicembre di ogni anno un inventario.

##### **Art. 38 – Voci di bilancio tipiche**

Le "entrate" tipiche dell'Ente sono costituite da:

1. Contributi dei soci, di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed altri enti;
2. sovvenzioni, donazioni, legati e lasciti da terzi;
3. accensione di prestiti;
4. entrate per alienazione di immobili e riscossione di crediti;
5. entrate occasionali dovute alle sponsorizzazioni ed alle attività collaterali connesse e funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Le "uscite" tipiche dell'ente sono costituite da:

1. spese correnti di gestione;
2. oneri finanziari;
3. oneri fiscali.

##### **Art. 39 – Esercizio**

L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso.

##### **Art. 40 – Proventi e avanzo di gestione.**

L'Ente non persegue fini di lucro e gli eventuali proventi derivanti dalla sua attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neppure in forme indirette.

L'Ente ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

#### **Art. 41 – Bilancio preventivo**

Il bilancio preventivo deve essere redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo entro i primi novanta (90) giorni di ciascun anno.

Il bilancio di previsione non può chiudere con un disavanzo.

#### **Art. 42 – Bilancio consuntivo**

Il bilancio consuntivo relativo alla gestione annuale deve essere predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo entro i primi novanta (90) giorni dall'inizio dell'anno.

Entro lo stesso termine, il Consiglio Direttivo, redige la relazione sulla gestione e trasmette il bilancio e la relazione sulla gestione al Collegio Sindacale che redige la propria relazione entro i successivi 15 giorni.

Il bilancio, munito della relazione del Consiglio Direttivo e di quella del Collegio Sindacale, deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea degli Associati entro i primi centoventi (120) giorni di ciascun anno. Il bilancio consuntivo si compone di un rendiconto finanziario, di uno stato patrimoniale, di un conto economico.

I documenti predetti dovranno essere depositati presso la sede sociale 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea, a disposizione degli associati.

## **TITOLO V**

### **CAPO I**

#### **RAPPORTI CON I QUARTIERI**

#### **Art. 43 – I Quartieri**

Il Quartiere è l'unità territoriale ed umana in cui anticamente era suddivisa la Città.

Il Quartiere ha un proprio territorio, secondo la mappa depositata agli atti sociali; ha una sede dove si incentrano le attività della contrada; ha stemmi e colori propri.

Sono Quartieri della tradizione cittadina: "Quartiere di San Agostino", Quartiere di San Bartolomeo", "Quartiere di San Fortunato" e "Quartiere di San Francesco".

#### **Art. 44 – Autonomia ed organizzazione**

Spetta a ciascun Quartiere organizzare e disciplinare in totale autonomia la propria vita ed attività, purché nel rispetto delle normative delle leggi vigenti ed in conformità ai principi fondamentali dettati dal presente Statuto.

Il Quartiere fonda la propria vita associativa e democratica sulla assemblea dei propri quartieranti associati alla quale sono riservate competenze decisionali, elettorali e di controllo anche contabile e di bilancio analoghe a quelle previste dal presente Statuto in favore dell'Assemblea degli Associati.

#### **Art. 45 – Statuto e finalità**

Ciascun Quartiere deve dotarsi di uno Statuto fondato su principi di partecipazione democratica, di eguaglianza tra i propri aderenti e di solidarietà cittadina.

Ai fini della associazione all'Ente - e quindi per la necessaria condivisione delle finalità da quest'ultimo statutariamente perseguite - ciascun Quartiere deve individuare nel proprio Statuto scopi sociali coerenti con quelli perseguiti dall'Ente Fuga del Bove.

L'esclusione di finalità lucrative dagli scopi statuari dei singoli Quartieri è condizione essenziale per l'adesione degli stessi all'Ente.

I Quartieri debbono depositare i propri statuti presso l'Ente, comunicando immediatamente qualsiasi successiva modifica.

Gli statuti adottati dai singoli Quartieri, nonché qualsiasi successiva modifica degli stessi, devono essere approvati dall'Ente ai fini della verifica di conformità ai principi dettati dal presente Statuto e dalla legge.

#### **Art. 46 – Struttura democratica**

I Quartieri debbono essere aperti alla adesione di tutti i cittadini che ne facciano richiesta, riconoscendo a tutti parità di diritti di partecipazione attiva.

Le ipotesi di esclusione degli associati devono essere tassativamente elencate negli statuti dei singoli Quartieri e, comunque, devono essere conformi alle previsioni ed alle prescrizioni di legge in materia di associazioni o società di persone.

L'Ente vigila attraverso i suoi organi giurisdizionali sui rapporti e sugli eventuali conflitti tra i singoli associati ed i relativi Quartieri di adesione o di appartenenza.

Gli statuti dei singoli Quartieri possono prevedere limitazioni nei diritti di partecipazione esclusivamente in ragione della minore età dell'associato che, comunque, dovrà avere compiuto i 16 anni.

I Quartieri debbono costituire e conservare un "*registro*" dei propri associati, nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento dei dati personali e sulla gestione delle banche dati. Copia del registro, aggiornata con cadenza annuale, verrà trasmessa all'Ente che gestisce l'anagrafe unitaria di tutti gli associati ai quattro Quartieri.

Non è consentita l'associazione a più di un Quartiere e la successiva adesione comporterà l'automatica decadenza della precedente adesione, laddove non espressamente rinunciata.

#### **Art. 47 – Bilancio ed adempimenti**

I Quartieri sono tenuti alla redazione di un bilancio consuntivo, con cadenze annuale, conforme alle prescrizioni dettate dal regolamento di contabilità adottato dall'Ente.

Tale documento dovrà essere approvato dall'organo assembleare dei Quartieri e trasmesso al Consiglio Direttivo dell'Ente entro novanta (90) giorni dall'inizio dell'esercizio fiscale coincidente con l'anno solare.

#### **Art. 48 – Vigilanza e commissariamento**

L'Ente assicura istituzionalmente la continuità delle attività di tutti i Quartieri e, attraverso l'insieme dinamico degli stessi, l'unità di scopo dell'istituzione associativa cittadina.

Nel caso in cui, per comprovate ragioni organizzative o disciplinari, l'Ente dovesse accertare gravi problemi di gestione di uno qualsiasi dei Quartieri tale da incidere sul suo regolare funzionamento associativo e quindi da pregiudicarne il contributo alla partecipazione attiva alla vita ed alle attività dell'Ente, è in facoltà di quest'ultimo di procedere autoritativamente allo scioglimento degli organi di Quartiere eventualmente in carica, nominando un Commissario temporaneo.

Il Commissario, che per il tempo dell'incarico riassumerà nella sua persona tutte le funzioni ed i poteri del Quartiere inerenti solamente all'ordinaria amministrazione, avrà l'incarico di ripristinare le condizioni di regolarità del funzionamento del Quartiere ai fini della ricostituzione di tutti i relativi organi associativi.

Il Commissario nello svolgere le funzioni attribuitegli dal presente statuto, deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, potendo essere le sue azioni volte solamente alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale del Quartiere.

Durante il periodo di commissariamento sono sospesi i diritti di voto del Quartiere nell'ambito dell'Assemblea degli Associati.

Tutti i Quartieri associati debbono prevedere nei loro Statuti l'accettazione per la sottomissione esplicita alla presente disposizione.

## **TITOLO VI**

### **CAPO I**

#### **DISCIPLINA E GIUSTIZIA**

#### **Art. 49 – Disciplina e giustizia**

Le norme del presente Statuto e dei regolamenti esecutivi formalmente adottati vincolano tutti coloro che, persone fisiche e persone giuridiche, direttamente attraverso l'associazione e la partecipazione agli organismi dell'Ente, o indirettamente, attraverso l'associazione e la partecipazione agli organismi dei singoli Quartieri, concorrono alla vita ed alle attività dell'Ente.

#### **Art. 50 - Vincolo di giustizia**

Le persone fisiche e le persone giuridiche che in ogni modo partecipano alla vita ed alle attività istituzionali dell'Ente si obbligano a non adire autorità giurisdizionali diverse da quelle istituite dall'Ente nel presente Statuto ed indicate nel Regolamento di Disciplina e Giustizia adottato, per la risoluzione di tutte le controversie e/o questioni che dovessero sorgere nel corso della vita associativa dell'Ente e dei singoli Quartieri.

#### **Art. 51 - Clausola compromissoria**

I Quartieri e le persone fisiche loro associate sono obbligate, per vincolo contrattuale associativo diretto o indiretto a rimettere ad un Collegio Arbitrale istituito presso l'Ente, la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra di loro o tra loro e l'Ente per qualsiasi fatto o causa inerente allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente Fuga del Bove o dei singoli Quartieri che non rientri nelle competenze del Consiglio dei Saggi.

#### **Art. 52 - Organi di Giustizia ed Arbitrali**

Spetta all'Assemblea degli Associati in composizione ordinaria, all'atto del suo primo insediamento, costituire il Consiglio dei Saggi che opera in unico grado secondo la procedura contenuta nel Regolamento di Disciplina e Giustizia approvato.

Il Presidente dell'Ente designa un Procuratore delegato alla istruzione dei procedimenti disciplinari.

Nei casi in cui la controversia debba essere devoluta ad un Collegio Arbitrale, ai sensi dell'art. 809 c.p.c. le parti procederanno alla nomina degli arbitri uno per ciascuna ed in caso di numero pari, il Consiglio Direttivo designerà un ulteriore arbitro.

Il Collegio Arbitrale costituito giudicherà ritualmente e secondo diritto, salvo quanto stabilito nel Regolamento di Disciplina e Giustizia circa l'Arbitrato.

## **TITOLO VII**

### **CAPO I**

DELLA FINE DEL RAPPORTO SOCIALE  
DELLO SCIoglIMENTO E DELLA LIQUIDAZIONE

**Art. 53 – Durata**

L'Ente ha durata illimitata e si scioglie solamente nei caso previsti dal comma primo, ultima parte, dell'art. 27 del Codice Civile per l'impossibilità del perseguimento degli scopi sociali accertata e dichiarata dall'organo assembleare Assemblea degli Associati.

**Art. 54 – Liquidazione**

Alla liquidazione del patrimonio dell'Ente, il Liquidatore che verrà designato dall'Assemblea degli Associati nella delibera di scioglimento dell'Ente, avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 1 Convocazione prima Assemblea dei Soci.**

Dopo l'adozione del presente Statuto, il Sindaco o il Presidente dell'Ente uscente, sentiti i Priori, senza ritardo e comunque entro trenta (30 ) giorni, convoca la prima Assemblea degli Associati.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora fissata per l'adunanza, dovrà essere affisso presso la sede sociale almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

**Art. 2 Elezione degli Organi dell'Ente Fuga del Bove.**

Le seguenti disposizioni disciplinano le attività necessarie alla costituzione degli Organi dell'Ente Fuga del Bove durante lo svolgimento della prima Assemblea dei Soci.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto, con i quorum previsti dall'art. 18 e seguenti del presente Statuto.

Spetta al Sindaco o al Presidente dell'Ente Uscente o suo delegato presiedere l'Assemblea degli Associati, che in prima seduta sarà chiamata a svolgere le attività di seguito sinteticamente indicate;

- nomina, da parte del Presidente di tre (3) scrutatori e di un segretario verbalizzante;

- designazione formale, ai sensi dell'art. 14 c. 2 del presente Statuto, dei membri componenti l'Assemblea;
- elezione del Presidente dell'Ente;
- elezione del Vice Presidente;
- designazione dei quattro (4) membri del Consiglio Direttivo da parte dei Soci Quartieri;
- designazione del membro del Consiglio Direttivo da parte del socio di diritto Comune di Montefalco;
- elezione dei membri effettivi e supplenti del Consiglio dei Saggi;
- nomina del Collegio Sindacale;
- nomina del Procuratore da parte del Presidente dell'Ente.

Il Presidente, prima di dare inizio alle operazioni di voto per le singole cariche, concederà un tempo non inferiore a cinque (5) minuti trascorso il quale dichiarerà chiusi i termini per la presentazione delle candidature.

I non eletti, in possesso dei requisiti di eleggibilità, possono ripresentare la propria candidatura per le successive cariche, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel precedente comma.

### **Art. 3 Candidature.**

I candidati alle cariche, dovranno presentare la propria candidatura per iscritto, all'Ufficio Protocollo del Comune di Montefalco a partire dal quinto giorno antecedente alla data fissata per l'Assemblea.

E' ammessa la candidatura per delega.

### **Art. 4 Adeguamento Statutario.**

Entro 12 mesi dalla costituzione dell'Ente, i Quartieri provvedono ad uniformare i propri Statuti ai principi ispiratori del presente Statuto.